

Prot. n. 2353/2024

Roma, 16 ottobre 2024

Circolare* 39ter/2024

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. alle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: nota esplicativa e di commento all'[appendice di variazione n. 70 del 16 settembre 2024](#), riferita alla polizza di RC in convenzione FNO TSRM e PSTRP circa la copertura della pratica di venipuntura.

Gentili Presidenti,

in riferimento alla [circolare 39bis/2024](#), riteniamo utile condividere alcuni elementi di discussione che meritano approfondimento.

Innanzitutto, va sottolineato che la nostra compagnia assicuratrice è un soggetto privato, terzo, che cura i propri interessi nei limiti del contratto per il quale la FNO TSRM e PSTRP è il contraente. In questo contesto, per gli aspetti più sensibili e in evoluzione come la venipuntura, il fatto che l'assicuratore abbia riconosciuto un ruolo certificativo agli [elenchi speciali](#) istituiti e tenuti dalla nostra Federazione nazionale appare un fatto da cogliere con favore, anche al fine di contrastare alcune resistenze culturali molto radicate sul tema.

La venipuntura è, infatti, un atto potenzialmente a disposizione di tutte le professioni sanitarie, a patto che (i) sia agito in coerenza col fine proprio di ognuna di esse e (ii) sia supportato da idonea formazione, a garanzia delle competenze necessarie per effettuarlo in modo sicuro ed efficace.

Sul primo aspetto, la nostra polizza in convenzione è da sempre ben impostata: infatti, essa copre tutto quel che è legalmente riconducibile all'esercizio della professione sanitaria assicurata, pertanto anche la venipuntura, se effettuata per/all'interno di qualcosa che sia coerente col fine proprio della professione; sul secondo, stante che la formazione universitaria di base degli iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP non può ancora considerarsi sempre idonea a far acquisire anche le competenze necessarie per garantire una venipuntura sicura ed efficace, è responsabile non darlo per scontato, ma effettuare verifiche *ad personam* (razionale alla base dell'elenco speciale dei [TSRM, ora replicato per TFCPC e TSLB](#)).

Per quanto appena richiamato, a garanzia della trasparenza e dell'equità delle valutazioni, nella nostra organizzazione è stata definita e resa pubblica una serie di elementi da usare quali parametri di riferimento per riconoscere o meno l'idoneità del percorso formativo frequentato dalle colleghe e dai colleghi, definendone finalità, modalità, durata e, soprattutto, contenuti e conseguente qualità dei docenti (razionale alla base del nostro [programma tipo](#)¹). In tal modo si è consentito, sia a chi richiede l'iscrizione all'elenco speciale, sia a chi è chiamato a valutare i contenuti della domanda, di fare sempre riferimento ad uno stesso metro di valutazione.

Con questi presupposti, nel 2017, il Comitato centrale dell'allora FNCPTSRM ritenne che la stessa Federazione nazionale potesse valutare il percorso formativo, di base o post base, seguito da coloro che

¹ A seguito di quanto segnalatoci da uno degli Ordini TSRM e PSTRP, abbiamo rimosso il riferimento finale al tirocinio con tutor, parte integrante della versione applicabile nei contesti universitari.

richiedevano l'iscrizione all'elenco speciale dei venipuntori. Se ciò è stato possibile per un ente pubblico ausiliario dello Stato, è facile comprendere come tale impostazione valga per quello che, a seguito della [legge 3/2018](#), è diventato un ente pubblico sussidiario dello Stato.

Con l'[appendice di variazione](#), a distanza di 7 anni, un soggetto privato, terzo, con interessi propri e diversi, ha ribadito la predetta autorevolezza istituzionale, anche in termini certificativi delle competenze possedute dai propri iscritti.

Il processo fin qui descritto risulta anche coerente con la [legge 42/99](#), che affida il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, non solo ai decreti attuativi ed ai codici deontologici, ma anche agli ordinamenti didattici dei percorsi di formazione, base e post base, ponendo anche questo elemento a fondamento della possibilità di agire legalmente e in tutela assicurativa.

Nel caso di specie, richiamate le suddette motivazioni, per essere certi che l'agito possa essere oggetto di copertura assicurativa non è, pertanto, sufficiente la sola abilitazione all'esercizio della professione, ma è necessaria la verifica del possesso di specifiche competenze a seguito di [idoneo percorso formativo](#), che solo in alcuni casi è già parte integrante del corso di laurea.

Infine, a supporto di una gestione sempre più precisa dei diversi profili di responsabilità, dobbiamo, per esempio, (i) considerare la quantità di coloro che vengono formati alla venipuntura durante il percorso universitario e che, per gli effetti positivi di quanto è stato fatto in passato, sono sempre più numerosi; (ii) valutare nuove modalità e informazioni da raccogliere al momento della presentazione delle domande di iscrizione agli albi (anche attraverso apposite integrazioni della piattaforma digitale); (iii) prevedere appositi modelli informativi di adesione o rinnovo della copertura assicurativa; (iv) considerare nuovi standards di accreditamento dei soggetti/contesti che possono/vogliono erogare quel tipo di formazione post base; (v) condividere gli strumenti che il ruolo istituzionale utilizza per la verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale anche in considerazione della diverse competenze che i singoli acquisiscono nel corso del tempo.

Con la speranza di aver contribuito costruttivamente alla questione, questa Federazione nazionale resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

* La circolare - così come le precedenti - è rivolta ai soli soggetti destinatari, salvo diversa ed esplicita indicazione. Eventuali divulgazioni devono essere previamente autorizzate dalla scrivente Federazione nazionale.